

2. Il prezzo minimo d'acquisto che i raffinatori comunitari devono pagare è fissato, per il periodo di cui all'articolo 1, a 49,68 EUR per 100 chilogrammi di zucchero greggio della qualità tipo.

3. I dazi all'importazione pagati per i quantitativi già importati nel quadro del regime di cui alle decisioni 2001/656/CE e 2001/787/CE sono rimborsati.

Articolo 3

Nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 e alle condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 1, i seguenti quantitativi, espressi in zucchero bianco, possono essere importati dallo Stato membro corrispondentemente indicato:

- a) 30 000 tonnellate, per quanto concerne la Finlandia;
- b) 141 000 tonnellate, per quanto concerne il Portogallo continentale.

Nei suddetti quantitativi sono inclusi quelli la cui importazione è stata autorizzata con le decisioni 2001/656/CE e 2001/787/CE.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE